

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

25197/08

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 06/02/2008

SENTENZA

N. 00165 /2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. ALTIERI ENRICO	PRESIDENTE	
1.Dott.GRASSI ALDO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.MANCINI FRANCO	"	N. 038047/2007
3.Dott.SENSINI MARIA SILVIA	"	
4.Dott.SARNO GIULIO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) DI DOMENICO ROSA

N. IL 26/07/1957

avverso ORDINANZA del 10/10/2007

TRIB. LIBERTA'

di NAPOLI

sentita la relazione fatta dal Consigliere
MANCINI FRANCO

lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Passacantando Guglielmo
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio
e ordine restituzione.



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
II 20 GIU. 2008
FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
dot. Fiorella Donati

Udit i difensor Avv.

Fatto e diritto

Con ordinanza del 10.10.2007 il tribunale di Napoli ha accolto l'appello cautelare proposto dal PM avverso la ordinanza con la quale il GIP aveva disposto la revoca del sequestro preventivo avente ad oggetto un immobile destinato ad attività artigianale di proprietà di Di Domenico Rosa costruito in assenza del relativo permesso.

Rileva il tribunale nel suo provvedimento che nella specie erroneamente era stato applicato il condono con il conseguente rilascio della concessione in sanatoria dal momento che si tratta di manufatto non avente destinazione residenziale ed essendo limitato il condono di cui all'art. 32 co. 25 della legge 326 del 2003 alle sole costruzioni di questo genere.

Né, contrariamente a quanto opinato dal GIP, una circolare ministeriale avente un contenuto estensivo del beneficio poteva modificare il significato e la portata di una legge.

A mezzo del difensore l'imputata ha proposto ricorso per cassazione lamentando in primo luogo che il tribunale abbia disatteso la circolare n. 2699 del 7.12.2005 del Ministero delle Infrastrutture e trasporti della quale al contrario e del suo significato esplicativo della norma in questione non può non tenersi conto, tanto più – aggiunge la ricorrente – che le precedenti leggi sui condoni edilizi hanno sempre incluso gli opifici, capannoni, fabbriche etc. stante anche la funzione sociale, di creare posti di lavoro, propria di tali immobili, con la precisazione che mentre il condono per manufatti residenziali ha il limite dei 750 mc. indicato dalla legge il limite stesso non si rinviene per gli altri manufatti e ciò proprio per riguardo a tale funzione.

Ne segue, sempre nell'ottica della ricorrente, che non si possono comprimere i diritti dei cittadini con una interpretazione della legge quale quella fornita dal tribunale del riesame, che propone chiari profili di illegittimità costituzionale ed inoltre contrasta con l'interpretazione della stessa norma data da un importante settore della pubblica amministrazione.

Con altro motivo la ricorrente lamenta l'assenza di motivazione nell'impugnato provvedimento in punto di valutazione delle esigenze cautelari legittimanti il sequestro preventivo.

Ricorda in proposito che l'opera è ormai da tempo ultimata, insiste in zona ove esistono numerose altre costruzioni sia residenziali che non,

gatti

tutte condonate e dissequestrate, con la conseguenza che non si configurerebbe alcuna possibilità di aggravamento delle conseguenze del reato vuoi in punto di danno ambientale che di carico urbanistico.

Peraltro, conclude il ricorso, la questione sollevata dal PM, relativamente al contrasto fra norma e circolare, si risolve in una questione di legittimità costituzionale da proporsi nella apposita sede e non motivo di inapplicabilità della norma al caso concreto dovendosi considerare che la materia dell'abusivismo edilizio è di competenza della pubblica amministrazione.

Tanto premesso in fatto si osserva in diritto: il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con il primo motivo si sostiene che il recente condono edilizio comprenderebbe anche gli immobili non aventi destinazione residenziale e troverebbe dunque applicazione anche al caso di specie.

La tesi non è condivisibile in quanto contrasta con il chiaro disposto della norma contenuta nel comma 25 dell'art. 32 della legge 326 del 2003, di conversione del DL 269 dello stesso anno, contenente misure urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, norma in forza della quale per le nuove costruzioni – quale quella di cui si tratta – il beneficio è limitato alle sole costruzioni residenziali.

Unanime in tal senso – e non poteva essere diversamente data la estrema chiarezza del testo legislativo – l'interpretazione di questa Corte Suprema, come da ultimo risulta da Sez. III n. 8067 del 2007 Rv 236084.

Peraltro è del tutto irrilevante che la circolare amministrativa citata dalla ricorrente abbia espresso un giudizio diverso ritenendo il condono applicabile anche ad immobili aventi una diversa destinazione.

E' bensì vero che la storia di questo nostro Paese registra momenti in cui la circolare amministrativa è stata in via di fatto particolarmente in auge e tuttavia mai è stato messo in discussione il principio basilare che una legge non possa essere modificata o abrogata che da un'altra legge e non invece da un atto amministrativo quale è la circolare amministrativa, avente il solo scopo di fornire chiarimenti e delucidazioni operative agli uffici dipendenti (cfr., sulla irrilevanza, rispetto al senso della legge, di circolari amministrative aventi una

ganci

difforme portata Cass. Sez. III n. 7083 del 1996 Rv 205791 e Cass. Sez. III n. 36093 del 2004 Rv 229131).

Al fine di rafforzare la sua tesi circa la più ampia portata del condono edilizio la ricorrente ricorda altresì che i precedenti condoni non escludevano gli abusi concernenti immobili aventi destinazione anche diversa da quella residenziale.

L'argomento però è tutt'altro che risolutivo a fronte del chiaro disposto che caratterizza la legge 326 e della considerazione che innanzi al continuo aggravarsi dei danni all'ambiente il legislatore, nel prevedere e disciplinare l'ennesimo "perdono", abbia tuttavia deciso di escluderne gli abusi più gravi quali devono certamente considerarsi quelli che sono in funzione di attività produttive.

Quanto infine al motivo di ricorso con il quale si sostiene che nella specie non ricorrerebbe il presupposto del periculum in mora, necessario per giustificare l'adozione del provvedimento di sequestro preventivo, si osserva che trattasi di questione nuova, come tale improponibile nel giudizio di cassazione, in quanto sotto tale profilo il provvedimento ablativo che ne occupa non risulta essere mai stato preso in considerazione e quindi oggetto di trattazione.

L'omissione, in mancanza di qualsivoglia diversa prospettazione, verosimilmente si spiega osservando che l'attività artigianale di falegnameria cui l'immobile era destinato avrebbe comportato - come si dava per scontato - la presenza costante in loco della ricorrente e del marito nonché dei loro dipendenti (così come si legge nel ricorso in esame) con il conseguente innegabile aumento del cd. carico urbanistico ed il correlato permanere delle conseguenze del reato ipotizzato, eliminabili solo con il mezzo del provvedimento ablativo.

Consegue al rigetto del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6.2.2008.

Il consigliere estensore



Il Presidente

